



COMUNE DI SORTINO

DELIBERAZIONE COPIA CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 del 28/12/2016 **OGGETTO: Regolamento per la disciplina della IUC e del compostaggio domestico – Proposta modifiche ed integrazioni**

L'anno duemilasedici giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE, alle ore 18.30 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 1^a convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>	<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>
PARLATO Pia	-	FERRANTI Sebastiana	SI
CUSTODE Sebastian	SI	BRANCATO Stefania	SI
ADDAMO Francesco	SI	ASTUTO Giuseppe	SI
PALUMBO Maria Rita	SI	CAMMARATA Simona	SI
BLANCATO Ivano	SI		
VINCI Giuseppe	SI		
FAZZINO Sofia	-		
LA PILA Flavio	SI		

Assegnati.....n.12. In carica.....n.12 Assenti..n.2 Presenti...n.10

Risultano presenti il Sindaco Sig. Vincenzo Parlato e gli Assessori sigg.:

Ing. Cianci Valentina, Dott. Buccheri Chelio, Dott. Isabella Simone e Ramondetta Francesco

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Addamo Francesco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Carmelo Innocente.

Sono presenti i Capi settore: Dott. Magnano L. e il Rag. Tuccio M.

La seduta è Pubblica

Nominati scrutatori i Signori: La Pila Flavio, Vinci Giuseppe e Brancato Stefania

Verbale della seduta del 28/12/2016

Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 3 iscritto all'o.d.g. dell'odierna seduta "Regolamento per la disciplina della IUC e del compostaggio domestico. Proposta modifiche ed integrazioni".

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco, il quale dice " Volevo portare all'attenzione del Consiglio Comunale questa proposta dell'ufficio per quanto riguarda una serie di criticità che si sono riscontrate nei vari regolamenti . Per quanto riguarda l'art. 24 bis del regolamento IUC – Riduzione per gli esercizi pubblici no slot- , l'ufficio propone l'abrogazione . Io ho chiesto al gruppo di maggioranza di non votare l'abrogazione di questo articolo. Effettivamente la ratio di questa norma era di disincentivare l'utilizzo di macchinette slot nei vari esercizi commerciali , ma di fatto allo stato attuale, chi usufruisce dello sgravio sono solo 2 esercizi, che di fatto non li hanno mai avuti . Quindi, in Consiglio comunale, dobbiamo studiare una formula più incisiva per coinvolgere gli altri esercizi. Per le casse comunali non ha nessun danno perché stiamo parlando di una riduzione di 90 euro e un'altra di 580 euro, per cui è una goccia nel mare, però dobbiamo cercare di individuare una formula che raggiunga lo scopo. Ho chiesto di non abrogarlo, perché non vorrei che passasse il messaggio errato. Per cui, il gruppo di maggioranza, sull'art. 24 bis voterà contro l'abrogazione. Per quanto riguarda l'art. 27 , al comma 6 , bisogna aggiungere : Il Comune esclude dalla quota variabile, e quindi stiamo incrementando la fascia di esenzione a favore dei cittadini, i componenti iscritti e frequentanti corsi presso accademie militari, perché si è verificato che il regolamento parla di figli iscritti all'Università , ma le Accademie militari sono una forma di eccellenza dell'Università e quindi è giusto esentare dalla parte variabile il componente che fa parte dell'Accademia equiparandolo allo studente universitario. L'altra norma riguarda i tanti cittadini che lavorano in altri Comuni o all'estero. Di fatto queste persone risiedono in altri Comuni per il periodo lavorativo e hanno , la maggior parte , un contratto d'affitto e quindi non ha senso conteggiarli nel nucleo familiare , perché non cambiano la residenza. Per quanto riguarda l'art. 28- Limite massimi delle riduzioni- bisogna aggiungere i seguenti 2 commi : si può accedere alle riduzioni spettanti solo se il contribuente risulta in regola con i pagamenti della tassa in oggetto per tutte le annualità e rate scadute, perché accade che c'è gente che ha diritto allo sgravio, ma di fatto non paga la spazzatura. Per cui non ha senso chiedere agevolazioni per una tassa , se non si è in regola , anche perché è giusto premiare chi puntualmente paga le tasse ed è in regola con i pagamenti. Gli effetti delle riduzioni spettanti vengono attribuiti fino a concorrenza del dovuto per l'anno solare di riferimento e non costituiscono, pertanto, sgravio per le annualità successive. In effetti è successo che qualcuno doveva pagare

una certa somma per la tassa dei rifiuti , ma lo sgravio , con le compensazioni, superava la quota da pagare e quindi, non solo non paga la spazzatura per l'anno di riferimento, ma aveva un bonus per l'anno successivo . Invece, la tassa si deve chiudere e si può arrivare all'abbattimento del 100%, ma l'agevolazione non può costituire un credito per l'anno successivo. Purtroppo, siccome si sono verificati casi del genere, è meglio inserire questi comma nel regolamento , al fine di dare certezza a chi accede al beneficio e all'ufficio di lavorare serenamente. Per quanto riguarda il compostaggio domestico, all'art. 4 , dopo la premessa , alla fine del periodo contrassegnato con 1, verrà aggiunta la seguente modifica : Per poter usufruire della riduzione spettante, ogni famiglia componente la comunione dovrà dotarsi di singola ed individuabile compostiera della capienza di almeno 25 lt. per ogni individuo della famiglia. Innanzitutto i 25 lt. sono la quota attribuita dalla circolare del Ministero dell'ambiente che valuta come produzione di frazione organica pro-capite in 25 lt annui con almeno 4 svuotamenti. Per cui ti dice che il minimo è 25 lt per avere un compostaggio di qualità e rapido come fermentazione dei rifiuti e, allo stesso tempo, ti concede 4 svuotamenti in media. Finalmente hanno pubblicato la formula come calcolare il compostaggio domestico e inserirlo nella quota di raccolta differenziata cosa che, fino a poco tempo fa, non si poteva fare e così a fine anno si potrà vedere la percentuale sui rifiuti complessivi derivanti dal compostaggio domestico. Proprio per avere una visione reale , dai controlli a campione che abbiamo effettuato, effettivamente si è visto che diventa difficile per chi effettua i controlli, in quanto il regolamento ammette le compostiere di comunione, cioè utilizzate da più famiglie , però poi non si capisce se le famiglie effettuano realmente gli svuotamenti. Quindi è ammesso il fatto di utilizzare un unico terreno per questo tipo di compostiera, però deve essere identificabile chiaramente il nucleo familiare che confluisce in quella compostiera. Questo serve solo a identificare e tracciare meglio i rifiuti ed associarli ad ogni singola famiglia. Ritengo che sia una norma giusta e da sprone , perché nel momento in cui viene accertato che la compostiera non viene alimentata dai dichiaranti, non potendo identificare chi lo fa e chi no, la sanzione scatterebbe per tutti quanti . Invece, in questo modo, essendo ben identificata la compostiera, si può chiaramente capire chi è il nucleo familiare che effettua il compostaggio. L'altra modifica da apportare , riguarda sempre l'art. 4 , alla fine del periodo contrassegnato con 2, in cui verrà aggiunta : Nella delibera di assemblea condominiale, dovrà essere individuato il Responsabile Unico dell'attività di compostaggio che avrà il compito di vigilare affinché tutti i condomini attuino in maniera continua la pratica di compostaggio domestico. In caso venisse riscontrato il mancato o errato svolgimento dell'attività di compostaggio, oltre alla decadenza della riduzione per tutti i condomini, verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 6, così come modificato . La parte che riguarda il condominio, ha la stessa funzione della identificabilità , perché

effettivamente le compostiere condominiali hanno una difficoltà che è quella di andare a gestire tutti i condomini . E' molto importante identificare il soggetto, anche perché all'interno di un condominio ci sono famiglie che hanno la possibilità di avere una campagna e pertanto non aderiscono al compostaggio di condominio, ma possibilmente, solo per uno sgarro, buttano qualcosa nella compostiera condominiale e distruggono tutto il lavoro del condominio, per cui, avere una responsabilizzazione attraverso un responsabile unico, significa avere delle regole perché è tutto finalizzato al controllo. L'art. 6, al comma 1 viene modificato con: In caso di accertamento di mancato o errato svolgimento dell'attività di compostaggio, derivante da apposito verbale redatto dal personale incaricato della verifica, oltre alla revoca del riconoscimento della riduzione della tassa dei rifiuti per l'intero anno, verrà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di 100 euro ad un massimo di 800 euro, ai sensi della legge 689/81. La necessità di introdurre questo principio, trattandosi di agevolazioni e di fondi pubblici dei cittadini, è quella di scoraggiare i furbetti. Nel regolamento, l'anomalia che si è riscontrata è che nelle agevolazioni , la norma prevede 15 euro a persona del nucleo familiare per chi effettua il compostaggio. In effetti tutti possono fare richiesta, ma nel momento in cui c'è qualcuno che non fa il compostaggio correttamente e viene controllato a campione , deve pagare i 15 euro a persona previsti . Diventa invece più azzardato non fare il compostaggio correttamente, nel momento in cui la sanzione che viene applicata è molto più alta rispetto al rischio che corri se accertano il mancato o errato svolgimento dell'attività di compostaggio. Siccome l'istanza di compostaggio si fa anno per anno, nel momento in cui viene scoperto, non è che paghi gli anni precedenti , ma solo per l'anno in corso , senza alcuna sanzione , per cui serve a dissuadere chi fa delle dichiarazioni mendaci, che diventano sanzioni penali . Queste , naturalmente, non sono norme di scoraggiamento, ma norme per effettuare correttamente il compostaggio".

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Custode, il quale dice " Spero che le delucidazioni del Sindaco siano state esaustive riguardo questo argomento. Volevo aggiungere che i regolamenti di cui i Comuni si dotano, sono delle fonti normative che restano in continuo divenire. Infatti possono essere modificati articoli senza difficoltà, previo un dibattito su questo argomento, anche perché bisogna andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Volevo andare a dichiarare le nostre intenzioni, intanto per quanto riguarda il regolamento IUC, secondo il quale siamo contro l'abrogazione dell'art. 24 bis, perché è la direzione in cui si sta andando anche a livello nazionale, nonostante l'Ars Siciliana sia immobile in questo momento, quindi pensiamo che mantenere questo articolo sia fondamentale e vada anche nella stessa direzione

che ha intrapreso la Nazione . Anzi, come Consiglio Comunale ci prendiamo tutti la briga di approfondire questo argomento”.

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco, il quale dice “ Per concludere il discorso precedente, queste modifiche entreranno in vigore nel 2017. Considerate che le richieste si fanno entro il 30 ottobre, per cui avremo modo di avvisare la cittadinanza anche sui rischi che si corrono nel caso di dichiarazioni mendaci . L’altro fattore che è sorto è che noi avevamo, fino all’anno scorso, 60 o 70 richieste per il compostaggio domestico e siamo arrivati a 174 . Io ritengo che siamo tutti bravi, ma non credo che siamo talmente bravi che la gente tutta in una volta ha deciso di fare il compostaggio domestico. A questo aumento, di contro, occorre intensificare i controlli e applicare dei correttivi e le motivazioni fondamentali sono anche di natura numerica”

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Custode, il quale dice “ Per quanto riguarda il regolamento IUC, siamo d’accordo con l’aggiunta dei commi all’art. 27 e 28. Per quanto riguarda il regolamento del compostaggio domestico , siamo favorevoli alle modifiche perché innanzitutto si va ad approfondire la dimensione del regolamento e quindi, come ha detto il Sindaco, durante l’applicazione del regolamento si possono trovare delle falle che devono essere colmate . Noi riteniamo che tra queste falle vi sia la sublimazione del concetto tra diritto e dovere , ovvero il diritto di accedere al compostaggio domestico , anche per più fasce di cittadini che si aggregano in condomini, e il dovere di rispettare le norme con le sanzioni che poi verranno applicate. Quindi è un doppio atto di fiducia nei confronti del cittadino. Infatti il controllo non può essere capillare e quindi diventa atto di fiducia e di responsabilità nei confronti dei cittadini stessi, che si devono prendere la briga di portare a compimento la richiesta del compostaggio domestico che di proposito sono venuti a ritirare al Comune . Quindi siamo favorevoli per tutte le modifiche”.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Ferranti, la quale dice “ Per quanto riguarda l’art. 24 bis siamo anche noi favorevoli a non votarlo, perché in questo modo si scoraggerebbe l’esercizio pubblico all’uso di queste slot che sono pericolosi per la popolazione . Si potrebbe vedere meglio come regolarlo. Così come per l’art. 24 bis, noi saremmo favorevoli a incontrarci su tutti i punti su cui si chiede la modifica e quindi rinviare tutti questi punti ad un successivo Consiglio Comunale , in maniera tale da rivedere il regolamento in toto, perché ci sono altre cose su cui non sono d’accordo. Sull’art. 27, quando si parla di escludere dalla IUC , dalla quota variabile, gli studenti universitari , bisogna dire che ci sono studenti che abitano nella casa dello studente e non hanno un contratto di affitto e quindi questi non godrebbero di questa riduzione.

Quindi, secondo me, non è giusto escludere questi studenti dalla riduzione della IUC, visto che non abitano a Sortino e risulta da un certificato di frequenza"

Il Sindaco chiarisce a riguardo, che anche chi ha diritto alla casa dello studente, usufruisce delle agevolazioni.

Continua l'intervento il consigliere Ferranti, la quale dice " *Il regolamento non dice chiaramente ciò e vorrei che si esplicitasse , come per esempio anche il discorso degli studenti che studiano all'estero e non hanno un contratto d'affitto perché vivono presso delle famiglie"*

Il Sindaco chiarisce, dicendo" *Per quanto riguarda l'estero, le posso dire che il problema non si pone perché , per esempio in Inghilterra, il contratto d'affitto non esiste e basta dimostrare la frequenza. Se stasera il Consiglio Comunale decide di chiarire questo dubbio, che ben venga , anche perché sono agevolazioni e quanto più chiare sono , meglio è anche per l'ufficio che in questo modo ha ben chiaro l'indirizzo. Il Consiglio può emendare il regolamento , possiamo fare una sospensione durante la quale vi riunite e presentate un emendamento unico".*

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Ferranti, la quale dice " *Per quanto riguarda il compostaggio domestico , secondo me ,il Comune non ha digerito il fatto che sono arrivate molte domande e si pensa che ci sia il furbetto . Non dobbiamo andare a caccia dell'intenzione , ma è compito del Comune andare a controllare, anche perché su 174 domande qualcuna ha sicuramente rinunciato e sicuramente non saranno più di 115/120 le domande e quindi sono un numero che si può controllare . In effetti sulla multa che viene fatta io sono d'accordo, però mettendo già una compostiera a famiglia, è come se fossimo sicuri che non tutte le famiglie fanno il compostaggio domestico. Invece, andiamoli a controllare alla fonte quando buttano i rifiuti la mattina, in quanto su 110 famiglie non è difficile far passare il vigile urbano o l'addetto all'ufficio ecologia per controllare , anche 3 o 4 volte l'anno e verificare se il compostaggio si fa o meno e ciò può essere fatto anche nei condomini. Per quanto riguarda la sanzione sono d'accordo, perché se una persona sbaglia deve pagare. Inoltre vorrei dire che, per i condomini, non è prevista avere più di una compostiera, ma una compostiera unica per tutti e ci deve essere una persona che si prenda il compito di vigilare . Questo è uno scoraggiare il compostaggio, perché nel condominio non ci sarà mai una persona disposta a prendersi la responsabilità sugli altri condomini e quindi il compostaggio nei condomini, in questo modo, non verrà mai incentivato, per cui si deve trovare una soluzione diversa perché così com'è attualmente, per me non va bene . Io sarei del*

parere di riunirci, fare una commissione , discuterne e fare le variazioni in maniera corretta e poi riproporla in Consiglio Comunale”.

Alle ore 19.30 entra il consigliere Fazzino (presenti n. 11 consiglieri su 12 assegnati al consiglio)

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco, il quale dice “ *La necessità di approvare questo regolamento nasce dal fatto che abbiamo già riscontrato delle difficoltà tra le richieste, perché a 170 domande corrispondono circa 730 persone . Deve considerare che questi dati noi ce li abbiamo perché, per ogni richiesta di compostaggio, c’è dietro un nucleo familiare perché lo sgravio è di 15 euro a persona e abbiamo anche il calcolo come effettuare il compostaggio, che si fa con una formula ben definita, ma dai formulari dei rifiuti indifferenziati , se noi togliamo la parte secca, non corrisponde la parte dell’umido. Però, proprio per non colpire il cittadino perché non deve essere disincentivante, nel momento in cui ci accorgiamo che c’è qualcosa che non funziona, è giusto attuare i correttivi subito, informare la cittadinanza e vedere che cosa succede. Infatti, due anni fa abbiamo fatto questo regolamento e lo abbiamo messo in moto e stiamo verificando. Fra l’altro, il sistema dei controlli non è facile, anche perché non abbiamo neanche il numero dei vigili adeguato per farlo e comunque, nel momento in cui i numeri non coincidono il problema è del cittadino. Siccome non abbiamo la possibilità di fare un controllo capillare , tant’è vero che i controlli si fanno a campione, se noi diamo anche solo la possibilità iniziale al furbo, allora veramente diventa difficile da gestire. E, come dice lei, ciò che si è riscontrato principalmente è proprio questo, anche perché non stiamo andando a colpire il cittadino. Infatti nessuno è costretto a comprare la compostiera che è a costo zero per le famiglie, però è importante identificare il nucleo familiare che conferisce. Per cui, queste grandi compostiere che nello spirito iniziale potevano essere una soluzione , hanno mostrato dopo 2 anni tutta una serie di limiti e il limite principale è quello di identificare il soggetto. Io , in verità , ho sempre fiducia nelle persone e parto da un principio di buona fede, però è anche vero che , dopo aver fatto determinate verifiche , chi li ha realmente effettuate ha trovato difficoltà a capire quanti stavano effettuando il compostaggio . Infatti, queste proposte partono dall’ufficio sulla scorta di segnalazioni fatte durante i controlli e sulla scorta di 2 anni di applicazione , per cui io direi intanto di provare . Sul discorso delle riduzioni , sulla specificazione, sono d’accordissimo per incentivare determinati tipi di attività nei confronti del cittadino, però su determinate cose dobbiamo vedere realmente, anche perché l’obiettivo dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale è cercare di portare quanto meno rifiuti possibile in discarica , per cui ben vengano queste pratiche, però dobbiamo avere la certezza. Fra l’altro oggi stiamo parlando di una*

quota di chiarificazione, di identificazione e sanzione e nel momento in cui questo diventa più chiaro, noi potremmo lavorare anche su un incentivo, ad esempio aumentare la quota da 15 euro a 20 euro. Importante è però il fatto che, visto che in questo regolamento si sono riscontrate delle difficoltà da parte di chi effettua i controlli, se vi segnalo delle criticità che vengono portate poi in Consiglio Comunale, bisogna tenerne conto, fermo restando che i consiglieri comunali possono anche partecipare, qualora vengono effettuati i controlli e verificare di persona, in modo tale da apportare i dovuti correttivi. Quindi penso che, visto che la maggior parte di questi articoli trova il consenso, potremmo sospendere il Consiglio per 10 minuti e sistemarli con emendamenti congiunti, perché sono a favore della cittadinanza; invece, per gli altri articoli, facciamo un anno di prova, vediamo alla fine del prossimo anno come va e se va bene lo manteniamo e lavoriamo sull'aumento degli incentivi, altrimenti lo modifichiamo. Vi invito, però, a prendere il consiglio di chi ha fatto già questa attività per 2 anni".

Chiede ed ottiene la parola l'Assessore Cianci, la quale dice " Vorrei specificare il motivo per cui ogni famiglia deve avere una compostiera. Infatti viene applicata una formula, di cui prima ha parlato il Sindaco, che viene esplicitata in questo modo: numero di compostiere X numero di svuotamenti X Kg. di umido che si produce, che porta ad una quantità. Ma noi che numero mettiamo? Al momento abbiamo 155 compostiere, ma vi vanno a finire i quantitativi di un maggior numero di famiglie. Quindi, il motivo per cui ogni famiglia deve avere una propria compostiera, scaturisce da ciò e sicuramente renderà il lavoro più semplice a chi poi dovrà tradurre il rifiuto in numeri, utilizzando una formula che sia unica. Infatti, nel momento in cui abbiamo un numero di compostiere in cui confluiscono più nuclei familiari, questo sistema renderà il tutto più chiaro. In questa formula, che dobbiamo solo applicare, l'unica variabile che andiamo ad inserire è il numero di compostiere"

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Astuto, il quale dice " Quello che voglio dire io, viene incontro a questa discussione tecnica che stiamo facendo in Consiglio Comunale. Noi ci troviamo di fronte ad una discussione che per il nostro paese è importantissima, che è il problema della differenziata. Premesso che ho letto le vostre modifiche e mi trovano perfettamente d'accordo, tranne 1 punto che io sottoporrei ad una ulteriore riflessione. Ora, per evitare che il Consiglio Comunale si imbrigli attorno a queste questioni tecniche, vi abbiamo chiesto più volte di istituire delle commissioni o se volete coinvolgere l'opposizione possiamo parlarne prima, in modo che la questione tecnica viene depurata e ci sia la partecipazione di tutti. Infatti mi sembra che siano venute fuori delle proposte migliorative su questo tema. Io direi, sui punti sui quali esiste un

consenso, li approviamo tutti; sull'articolo 4, se non c'è urgenza che venga emendato si potrebbe fare una commissione e affrontare l'argomento in modo più organico, in quanto è una materia molto delicata. Ora siamo alla fine dell'anno e sarebbe anche il momento di fare dei bilanci. A tal proposito, Sig. Sindaco, so che lei ha letto la lettera del Prof. Blancato, ma mi sono accorto che è venuto meno il problema della differenziata. Su questa cosa dico che dobbiamo riflettere perchè riprendendo i toni costruttivi di quella lettera, dico che l'opposizione vuole contribuire allo sviluppo del nostro paese e ritengo che per andare oltre, il problema della differenziata è fondamentale. Noi dell'opposizione siamo qui a fare anche delle proposte, vogliamo collaborare, dovete farci parlare. Io so che la differenziata non va tanto bene, per quanto voi state facendo degli sforzi, può anche darsi che non sia tanto informato"

Chiede ed ottiene la parola l'assessore Cianci, la quale dice *"In 6 mesi siamo riusciti ad avere dei buoni risultati. Diamoci anche del tempo"*

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Astuto, il quale dice *"Io come ho fatto per altre cose, ritengo che sia da apprezzare il lavoro e se noi insieme possiamo migliorare ulteriormente il regolamento in modo tale da incentivare questa differenziata, noi siamo pronti e disponibili, siamo disponibili ad approvare questi punti"*

Interviene il Presidente il quale propone di fare una pausa per valutare meglio gli articoli prima di metterli in votazione.

Il Presidente mette ai voti la sospensione di 10 minuti del Consiglio.

La proposta di sospensione, alle ore 19.45, viene approvata all'unanimità dai n. 11 consiglieri presenti e votanti.

Alle ore 20.05, alla ripresa dei lavori, il Presidente invita il Segretario Comunale a procedere all'appello nominale.

Procedutosi all'appello, risultano presenti n. 11 consiglieri su 12 assegnati al Consiglio.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Custode, il quale dice *"Esprimo soddisfazione perchè il gruppo di maggioranza e di minoranza si sono confrontati sui temi sui quali erano stati sollecitati e in brevissimo tempo hanno deliberato una proposta di modifica all'at. 27 del regolamento IUC. In aggiunta a quanto già prevedeva la proposta di modifica, il Consiglio Comunale propone di aggiungere il 3° comma: Siano momentaneamente residenti in altri Comuni o all'estero per motivi di studio, dietro verifica di certificato di iscrizione e frequenza. Quindi è un comma che va ad*

abbracciare anche quelle categorie di studenti che in via momentanea sono assenti dal Comune di residenza".

Il Presidente mette ai voti le modifiche alla disciplina della IUC e del compostaggio domestico.

Il Presidente mette ai voti l'art. 24bis: riduzione per gli esercizi pubblici no slot, per il quale l'ufficio chiedeva l'abrogazione.

L'art. 24 bis, messo ai voti, viene respinto all'unanimità dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, su 12 assegnati al Consiglio.

Il Presidente mette ai voti l'art. 27: Ulteriori riduzioni ed esenzioni, così come emendato in seduta con l'aggiunta del 3° comma. La proposta e l'emendamento si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

L'art. 27, così come emendato, viene approvato all'unanimità dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, su 12 assegnati al Consiglio.

Il Presidente mette ai voti l'art. 28 : Limiti massimi delle riduzioni.

L'art. 28, messo ai voti, viene approvato all'unanimità dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, su 12 assegnati al Consiglio.

Il Presidente mette ai voti l'art. 4 del Regolamento del compostaggio domestico, così come modificato nella proposta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

L'art. 4 comma 1, messo ai voti, viene approvato all'unanimità dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, su 12 assegnati al Consiglio

L'art. 4 comma 2, messo ai voti, viene respinto all'unanimità dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, su 12 assegnati al Consiglio

Il Presidente mette ai voti l'art. 6, comma 1, del Regolamento del compostaggio domestico, così come modificato nella proposta che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

L'art.6 comma 1, messo ai voti, viene approvato all'unanimità dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, su 12 assegnati al Consiglio

Il Presidente mette ai voti la proposta :Regolamento per la disciplina della IUC e del compostaggio domestico. Proposta modifiche ed integrazioni, così come emendato.

La proposta , così come è emendata, viene approvata all'unanimità dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, su 12 assegnati al Consiglio

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ;
VISTA la proposta di modifica all'art.27 del regolamento IUC, così come emendato,
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
SENTITI gli interventi;
VISTO l'esito della votazione ;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;
VISTO il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per la disciplina della IUC e del Compostaggio domestico così come di seguito, in riferimento alla proposta presentata dall'Ufficio:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC (Delibera C.C. N. 57 del 22.09.2014)

Art. 24 bis - Riduzione per gli esercizi pubblici no slot
Non viene abrogato, pertanto rimane invariato;

Art. 27 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni - aggiunto al comma 6 :

Il Comune esclude dalla quota variabile, inoltre, i componenti che:

- siano iscritti e frequentanti corsi presso Accademie militari;
- siano momentaneamente domiciliati in altri Comuni o all'estero, per motivi di lavoro o di studio, muniti di contratto di locazione debitamente registrato, ove previsto.

ART. 28 - LIMITI MASSIMI DELLE RIDUZIONI (comma aggiunto a quelli esistenti)

- Si può accedere alle riduzioni spettanti solo se il contribuente risulta in regola con i pagamenti della tassa in oggetto per tutte le annualità e rate scadute;
- Gli effetti delle riduzioni spettanti vengono attribuiti fino a concorrenza del dovuto per l'anno solare di riferimento e non costituiscono, pertanto, sgravio per le annualità successive.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO (Delibera C.C. n. 25 del 13.05.2015)

Art. 4 (aggiunto al comma 1)

Per poter usufruire della riduzione spettante, ogni famiglia componente la comunione dovrà dotarsi di singola ed individuabile compostiera della capienza di almeno 25 lt. per ogni individuo della famiglia.

L'aggiunta al comma 2 dell'art 4 viene respinta, pertanto, il comma 2 rimane invariato.

Art. 6 (il comma 1. *viene modificato come segue*):

1. In caso di accertamento di mancato o errato svolgimento dell'attività di compostaggio, derivante da apposito verbale redatto dal personale incaricato della verifica, oltre alla revoca del riconoscimento della riduzione della Tassa dei Rifiuti per l'intero anno, verrà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo €100,00 ad un massimo €800,00, ai sensi della Legge 689/81.

**IL PRESIDENTE
F. ADDAMO FRANCESCO**

**IL CONSIGLIERE A.
F.TO SEBASTIANA FERRANTI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. CARMELO INNOCENTE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Capo Settore Contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL;

Visti i Regolamenti Comunali IUC e Compostaggio Domestico, rispettivamente approvati con Delibere di C.C. n. 57 del 22.09.2014 e n. 25 del 13.05.2014;

DELIBERA

DI APPROVARE la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata;

DI DARE ATTO che le modifiche ai sopra citati Regolamenti entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2017;

DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e darne massima diffusione attraverso il sito del Comune.

REGOLAMENTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO (Delibera C.C. n. 25 del 13.05.2015)

Art. 4 (*dopo la premessa, alla fine del periodo contrassegnato con 1. , verrà aggiunta la seguente modifica*):

Per poter usufruire della riduzione spettante, ogni famiglia componente la comunione dovrà dotarsi di singola ed individuabile compostiera della capienza di almeno 25 lt. per ogni individuo della famiglia.

(*Alla fine del periodo contrassegnato con 2. verrà aggiunta la seguente modifica*):


Nella Delibera di Assemblea condominiale dovrà essere individuato il Responsabile Unico dell'attività di compostaggio che avrà il compito di vigilare affinché tutti i condomini attuino in maniera continua la pratica di compostaggio domestico. In caso venisse riscontrato il mancato o errato svolgimento dell'attività di compostaggio, oltre alla decadenza della riduzione per tutti i condomini, verranno applicate le sanzioni di cui all' articolo 6, così come modificato.

Art. 6 (il comma 1. *viene modificato come segue*):

1. In caso di accertamento di mancato o errato svolgimento dell'attività di compostaggio, derivante da apposito verbale redatto dal personale incaricato della verifica, oltre alla revoca del riconoscimento della riduzione della Tassa dei Rifiuti per l'intero anno, verrà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo €.100,00 ad un massimo €.800,00, ai sensi della Legge 689/81.

Il Capo Settore Contabile

Sig. Michele Tuccio



Legge di depenalizzazione
(Legge 24 novembre 1981, n. 689)

Capo I
Le sanzioni amministrative
Sezione I

Art. 1
Principio di legalità

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Art. 2
Capacità di intendere e di volere

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3
Elemento soggettivo

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4
Cause di esclusione della responsabilità

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.

Art. 5

Concorso di persone

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6

Solidarietà

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7

Non trasmissibilità dell'obbligazione

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette gli eredi.

Art. 8

Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

Art. 8-bis

Reiterazione delle violazioni

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.

Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 9

Principio di specialità

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

Art. 10

Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

(¹)

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

(1) Comma così modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 11

Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha

riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 12

Ambito di applicazione

Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

Sezione II

Applicazione

Art. 13

Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 14

Contestazione e notificazione

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. (1)

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

(1) Periodo inserito dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 15

Accertamenti mediante analisi di campioni

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

Art. 16

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del

procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. (1)

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

(1) Comma così sostituito dall'art. 6-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92

Art. 17

Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma del precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 18

Ordinanza-ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 19

Sequestro (1)

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due

mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

(1) Sull'applicabilità della procedura prevista dal presente articolo, vedi l'art. 4, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 20

Sanzioni amministrative accessorie

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. (1)

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

(1) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 9, D.L. 12 novembre 2010, n. 187

Art. 21

Casi speciali di sanzioni amministrative-accessorie

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo. (1)

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 27 ottobre 1994, n. 371 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato".

Art. 22 (1) (2)

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (1)

(.....). (1)

(.....). (1)

(.....). (1)

(.....). (1)

(.....). (1)

(.....). (1)

(1) La Corte costituzionale con sentenza 18 marzo 2004, n. 98 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione".

(2) La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processodi opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della

traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte".

(3) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(4) Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

Art. 22-bis

Competenza per il giudizio di opposizione (1)

(.....).

(1) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

Art. 23 (1)

Giudizio di opposizione

(.....).

(1) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

Art. 24

Connessione obbiettiva con un reato

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il giudice ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Art. 25

Impugnabilità del provvedimento del giudice penale

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Art. 26

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 27

Esecuzione forzata

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2% delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

Art. 28

Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 29

Devoluzione dei proventi

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935 n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato. Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

Art. 30

Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 31

Provvedimenti dell'autorità regionale

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.

Sezione III

Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni

Art. 32

Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'art. 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

Art. 33

Altri casi di depenalizzazione

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:

1. dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
2. dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella parte non abrogata dall'art. 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;
3. dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
4. dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;
5. dal primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Art. 34

Esclusione della depenalizzazione

La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:

1. dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera a);
2. dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
3. da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
4. dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
5. dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963 n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

6. dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
7. dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
8. dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
9. dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
12. dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
13. dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;
14. dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
15. dall'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

Art. 35

Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. *[L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.]*

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

[Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.]

Art. 36

Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:

1. omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente e istituto;
2. non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

Art. 37 (*)

Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario.

(1) Articolo così sostituito dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 38

Entità della somma dovuta

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'art. 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 672 del codice penale.

[La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza.]

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'art. 14 della stessa legge.

La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Art. 39

Violazioni finanziarie

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda.

Se le leggi in materie finanziarie prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

[Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.]

In deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima.

In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate

patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.]

Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli [27, penultimo comma.] 29 e 38, primo comma.

Sezione IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 40

Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione

Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.

Art. 41

Norme processuali transitorie

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'art. 14 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti. Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'art. 20. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'art. 2 del codice penale.

Art. 42

Disposizioni abrogate

Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, l'art. 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

1. dichiarazione sostitutiva.

PROPOSTA DI MODIFICA C.C. ART. 27

- ULTERIORI ADDETTI ED ESENZIONI (AL CORSO 6 AGGIUNGERE)

- SIANO ISCRITTI E FREQUENTANTI CORSI PRESSO ACCADEMIE MILITARI;
- SIANO INDETERMINATEMENTE SOLICITATI IN ALTRI GRUPPI O ALL'ESTERO PER MOTIVI DI LAVORO O DI STUDIO, MUNITI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE INDETERMINATEMENTE REGISTRATO, OVE PRELUSO.


Dario Mucchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (ON- LINE)

Dal.....26 GEN. 2017.....al.....10 FEB. 2017.....al n.ro 142 del registro delle pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale li

IL MESSO COMUNALE

f.to Sig. Scamporrino Mario

26 GEN. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Carmelo Innocente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il.....

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4 del T.U. n. 267/2000)
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni.
(art.134, comma 3 del T.U. n. 267/2000)

Sortino.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Carmelo Innocente